

*Relatore: Massimiliano Barone*

*27/01/2009 – Sala Convegni, I.N.G.V. sez. Catania*




**INGV**

*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia*

**Sezione di Catania**

Servizi Tecnici Generali



*Corso di Aggiornamento e di  
Formazione in materia di  
Sicurezza e Salute  
nei luoghi di lavoro*

(ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/2008)

I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione

# Argomenti trattati

**Relatore: Massimiliano Barone**

**28/01/2009 – Sala Convegni, I.N.G.V. sez. Catania**




**INGV**

**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**


**Sezione di Catania**

**Servizi Tecnici Generali**




- **Novità legislative**
- *I soggetti con obblighi di prevenzione*
- *Il Sistema di Gestione di Sicurezza e Salute sul lavoro*
- *I costi della non sicurezza*
- *Il nuovo apparato sanzionatorio*

I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione




● È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008,

il **Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008**, il Testo Unico in materia di tutela della **salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, che attua l'art.1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007




- Entrano così in vigore, con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e provvedimenti satellite, le **nuove regole** per la sicurezza dei lavoratori dettate dal D.Lgs. 81/2008







## Il nuovo decreto recante il c.d. "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede:

- ❖ campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994,
- ❖ definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni,
- ❖ stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori,
- ❖ inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.



- ❖ Il nuovo decreto legislativo è composto da **306** articoli (suddivisi in XIII titoli) e da 51 allegati tecnici






*... successivamente all'entrata in vigore (15 maggio 2008)*


*sono state abrogate le seguenti norme:*

- DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull'igiene del lavoro, fatta eccezione per l'art. 64
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
- articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 ("pacchetto Bersani")
- articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro



*Rimangono in vigore in particolare le seguenti norme:*


- ❖ D.M. 10/3/98 sulla prevenzione incendi
- ❖ D.Lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
- ❖ Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSPP



*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## Aspetti generali:


- ➊ Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3), ossia estensione delle norme a **tutti i settori di attività**, privati e pubblici,
- ➋ a **tutte le tipologie di rischio** (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri stati),
- ➌ a **tutti i lavoratori e lavoratrici** (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.)



*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## **Aspetti generali:**


- ❖ Valutazione dei rischi; le **modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi** variano a seconda del livello occupazionale,
- ❖ obbligo di **organizzare** un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti.



*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## **Aspetti generali:**

- Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (articoli da 47 a 50): specificati i concetti di “**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza** “territoriale” e di “sito” e le loro attribuzioni come già specificate nella Legge 123/2007;
- **comunicazione annuale (art.18) dei nominativi degli RLS all’INAIL.**




*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## Aspetti generali:

Normata la funzione dei **preposti**, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo;





*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*



## Aspetti generali:


- **Coordinamento delle attività di vigilanza:**  
ruoli e compiti degli Istituti/Enti (es.  
INAIL, ISPESL, ecc.)



*...le principali novità contenute nel nuovo  
Testo Unico*

## Aspetti generali:

- ❖ Finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche (art. 11, con particolare riferimento al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle micro, piccole e medie imprese nonché al finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza).




*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## Formazione:

- Introdotta l'obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche. (art. 3 c. 4, 5, 6, 7 e 8 )
- Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS






*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*


## Formazione:

- Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni)
- Aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.






*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*



## Regolamentazione di appalti e subappalti:

- ❖ Introdotto il concetto della “qualificazione” delle imprese e dei lavoratori autonomi.
- ❖ Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni e finanziamenti. (art. 27 c. 2).






*...le principali novità contenute nel nuovo  
Testo Unico*

## Regolamentazione di appalti e subappalti:


- ⊕ Confermata e codificata la necessità del **D.U.V.R.I.**, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto. (art.26 c.3);
- ⊕ Diventano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art.26);
- ⊕ Puntualizzate le norme relative ai contratti d'appalto, contenute nell'articolo 26.



*...le principali novità contenute nel nuovo  
Testo Unico*

## **Regolamentazione di appalti e subappalti:**

- ✚ In caso di affidamento di lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il **datore di lavoro** è tenuto a **verificarne l'idoneità tecnico professionale**, attraverso il **sistema di qualificazione delle imprese** che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno.
- ✚ Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.





*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## Regolamentazione di appalti e subappalti:

- Il **datore di lavoro** dovrà, inoltre, **fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi** informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate **in relazione alla propria attività**.

I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione






*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*


## Regolamentazione di appalti e subappalti:


- ❖ Il **datore di lavoro committente** promuove tale **cooperazione** elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (**DUVRI**) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- ❖ **tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera**. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.



## *I soggetti della prevenzione*

- ⊕ Datore di Lavoro; Dirigenti; Preposti
- ⊕ Servizio di Prevenzione e Protezione
- ⊕ Medico Competente
- ⊕ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- ⊕ Lavoratori
- ⊕ Progettisti e Costruttori
- ⊕ Fornitori
- ⊕ Installatori






## *I soggetti della prevenzione*




I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione



*gli obblighi...*


I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione



# *Il datore di lavoro e i dirigenti*

*che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):*


- ❊ a) **nominare** il medico competente per la sorveglianza sanitaria;
- ❊ b) **designare** preventivamente i lavoratori **incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio**, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- ❊ c) nell'**affidare** i compiti ai lavoratori, **tenere conto delle capacità** e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ❊ d) **fornire** ai lavoratori i necessari e **idonei D.P.I.**, sentito il responsabile del SPP e il MC, ove presente;



# *Il datore di lavoro e i dirigenti*

*che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):*


- ✿ e) **prendere** le **misure appropriate** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate **istruzioni e specifico addestramento** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✿ f) **richiedere** l'**osservanza da parte dei singoli lavoratori** delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ✿ g) **richiedere** al medico competente l'**osservanza degli obblighi** previsti a suo carico nel presente decreto;
- ✿ h) **adottare** le **misure per il controllo delle situazioni di rischio** in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✿ i) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un **pericolo grave e immediato** circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;



# *Il datore di lavoro e i dirigenti*

*che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):*


- ❖ l) **adempiere** agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- ❖ m) **astenersi**, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ❖ n) **consentire** ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ❖ o) **consegnare** tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni;
- ❖ p) **elaborare** il DUVRI e su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai RLS;



# *Il datore di lavoro e i dirigenti*

*che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):*


- ⊕ q) **prendere** appropriati **provvedimenti** per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- ⊕ r) **comunicare** all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli **infortuni sul lavoro** che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- ⊕ s) **consultare** il **RLS** secondo quanto previsto **all'articolo 50**;
- ⊕ t) **adottare** le **misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro**, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;



# *Il datore di lavoro e i dirigenti*

*che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):*


- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, **munire** i lavoratori di apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) **convocare** la **riunione periodica** di cui all'articolo 35;
- z) **aggiornare** le **misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi** e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) **comunicare** annualmente **all'INAIL i nominativi dei RLS**;
- bb) **vigilare** affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria **non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità**.



# *Il datore di lavoro e i dirigenti*

*che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.18):*


2. Il datore di lavoro fornisce al S.P.P. ed al medico competente informazioni in merito a:
  - ⊕ a) natura dei rischi;
  - ⊕ b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  - ⊕ c) descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - ⊕ d) dati relativi a infortuni ed alle malattie professionali;
  - ⊕ e) provvedimenti adottati dagli Organi di vigilanza.



# I Preposti


*secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (art.19):*

- ✿ a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- ✿ b) **verificare** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ✿ c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✿ d) **informare** il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✿ e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- ✿ f) **segnalare** tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- ✿ g) **frequentare** appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.




## *I Lavoratori* (art.20):

- Ogni **lavoratore** deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.



## *I Lavoratori devono in particolare(art.20 c.2):*


- a) **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) **osservare** le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) **utilizzare** in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) **partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) **sottoporsi** ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.



## *I Progettisti* (art.22):




- ❁ I **progettisti** dei **luoghi** e dei **posti di lavoro** e degli **impianti** rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.




## *I fabbricanti e i fornitori* (art.23):

- ❖ 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- ❖ 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.



## *Gli Installatori* (art.24):


- ❖ Gli **installatori e montatori di impianti**, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono **attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro**, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.



# *Il Medico Competente* (art.25):




- a) **collabora** con il DdL e con il SPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico\_fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) **programma ed effettua** la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) **istituisce**, anche tramite l'accesso alle **cartelle sanitarie** e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) **consegna** al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) **consegna** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;



## *Il Medico Competente* (art.25):

- ✿ f) **invia** all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- ✿ g) **fornisce informazioni** ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. **Fornisce** altresì, a richiesta, **informazioni** analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✿ h) **informa** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;



## *Il Medico Competente* (art.25):

- ✚ i) **comunica** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, *i risultati anonimi* collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico\_fisica dei lavoratori;
- ✚ l) **visita gli ambienti di lavoro** almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- ✚ m) **partecipa** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- ✚ n) **comunica**, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



# *Il Servizio di Prevenzione e Protezione*

## **compiti** (art.33):

1. Il SPP dai rischi professionali provvede:


- ⊕ a) all'**individuazione** dei **fattori di rischio**, alla **valutazione dei rischi** e all'individuazione delle **misure per la sicurezza e la salubrità** degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ⊕ b) ad **elaborare**, per quanto di competenza, le **misure preventive e protettive** di cui all'articolo 28, comma 2, e i **sistemi di controllo** di tali misure;
- ⊕ c) ad **elaborare** le **procedure di sicurezza** per le varie attività;
- ⊕ d) a **proporre** i **programmi di informazione e formazione** dei lavoratori;
- ⊕ e) a **partecipare** alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- ⊕ f) a **fornire** ai lavoratori le **informazioni** di cui all'articolo 36.





## *Il Servizio di Prevenzione e Protezione* **compiti** (art.33):


- ❖ 2. I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
- ❖ 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.



## L'Apparato sanzionatorio




- ❖ Le sanzioni si trovano non solo alla fine del titolo I (principi comuni) ma si trovano anche alle fine di ciascun titolo specifico, con la conseguente applicazione del critério di "specialità" nell'applicazione della sanzione.



*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## **Apparato sanzionatorio:**


- **Inasprimento delle sanzioni** in riferimento ai Datori di Lavoro che non provvedano rispettivamente alla effettuazione della **valutazione dei rischi**  
nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
(arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro)



*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## **Apparato sanzionatorio:**

- ❖ Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla **sospensione dell'attività** in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro
- ❖ Definite **disposizioni in caso di omicidio colposo e lesioni gravi** con collegamento alla responsabilità d'impresa (**D.Lgs. 231/01**)




*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01

- Viene introdotto all'interno del testo unico una norma specifica (art. 30) riguardante il "modello di organizzazione e gestione" di cui al D.Lgs. 231/2001, per la definizione e l'attuazione di una **politica** aziendale **per la salute e sicurezza**.  
Tale modello, idoneo ad avere **efficacia esimente** della **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici.

**efficacia esimente**




*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01

### Adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli **standard tecnico-strutturali** di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- **attività di valutazione dei rischi** e di **predisposizione delle misure di prevenzione e protezione** conseguenti;
- attività di **natura organizzativa**, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di **sorveglianza sanitaria**.




*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

## **Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01**

### **Adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:**

- ⊕ attività di **informazione e formazione** dei lavoratori;
- ⊕ attività di vigilanza con riferimento al **rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro** in sicurezza da parte dei lavoratori;
- ⊕ acquisizione di documentazioni e **certificazioni** obbligatorie di legge;
- ⊕ **periodiche verifiche** dell'applicazione e **dell'efficacia delle procedure adottate.**



*...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*


## **Apparato sanzionatorio - Implicazioni D.Lgs. 231/01**

- ✚ Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

## **Norme e linee guida**

Attualmente esistono due sole norme certificabili:

- ✚ **BS OHSAS 18001:2007** (Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro - Requisiti).
- ✚ **UNI 10617:99** (Sistema di Gestione sulla sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante).




## *...le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico*

### **Norme e linee guida**

Diverse Linee Guida per l'implementazione dei sistemi di gestione, tra le quali, sono state **universalmente riconosciute** come valide le seguenti:

- ✚ **BS 8800/96** - Linee guida sui sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- ✚ **OHSAS 18002:99** - Linee guida applicative OHSAS 18001:99.
- ✚ **UNI 10616:97** - Gestione della sicurezza nell'esercizio di impianti a rischio di incidente rilevante.
- ✚ **Documento ILO/OSH MS 2001** - Linee guida tecniche sui sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro.
- ✚ **Documento UE 0135/4/99 EN** - Linee guida europee per l'organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro.
- ✚ **VCA/SCC Standard** - Safety Checklist for Contractors.
- ✚ **UNE 81900:1996 EX** - Norme generali per l'implementazione di un sistema di gestione e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (SGPIL).




# Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro

è così definito:

*"Parte del sistema complessivo di gestione che facilita la gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro associati al business dell'organizzazione".*


Include la **struttura organizzativa**, le attività di **pianificazione**, le **responsabilità**, le **pratiche**, le **procedure**, i **processi** e le **risorse** necessarie per lo sviluppo, l'implementazione, la revisione ed il mantenimento della politica di SSL dell'organizzazione.



# Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro

Le finalità del SGSL possono così essere riassunte:


- a) Ridurre i costi della SSL compresi quelli derivanti da:
  - incidenti
  - infortuni
  - malattie correlate al lavorominimizzando i rischi cui possono essere esposti dipendenti o terzi.
- b) Aumentare l'efficienza e le prestazioni.
- c) Contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
- d) Migliorare l'immagine interna ed esterna dell'organizzazione.



# Il Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro


Il SGSL può essere rappresentato secondo lo schema seguente:





## *... e se il lavoratore rifiuta ...!?!*


- ✚ Nel caso di persistente rifiuto del lavoratore, esso potrebbe incorrere in un'infrazione disciplinare, tale da giustificare il licenziamento.
- ✚ Ai fini del giudizio sulla gravità di tale infrazione è peraltro necessaria una valutazione sia della specifica idoneità, soggettiva ed oggettiva, di tale misura per garantire l'integrità fisica del lavoratore, sia delle ragioni del rifiuto di questi.



*Cass. Civ., sez. IV, 6/10/1995 n. 12297,*

*in Giust. Pen., 1996, II, p. 507.*


- ✿ *La giurisprudenza ha affermato che il compito del datore di lavoro non può risolversi nella messa a disposizione di presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire una delle particolari attività dell'imprenditore, gravando su questo l'onere di fare cultura sul rispetto delle norme antinfortunistiche, di svolgere continua, assidua azione pedagogica, con il ricorso, se del caso, anche a sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che non si adeguino alle citate disposizioni.*



## *I costi della non sicurezza*


### ❖ **DATI INFORTUNISTICI INAIL**

Il 15 luglio scorso l'INAIL ha presentato il Rapporto Annuale per il 2007. I dati provvisori mostrano **1.170 infortuni mortali per il 2007** e riguarda i casi rilevati e acquisiti nei sistemi INAIL alla data del 30 aprile 2008.




## *I costi della non sicurezza*

- ⊕ ogni giorno vengono denunciati all'INAIL circa **2.500 infortuni superiori a 3 giorni**
- ⊕ media **3-4 infortuni mortali al giorno**
- ⊕ circa 16,5 milioni di giornate lavorative perse in un anno
- ⊕ **costo sociale** annuo per infortunio e malattia professionale pari a circa 28,4 miliardi di Euro, ovvero al 3,2% del nostro PIL.




## *I costi della non sicurezza*

- ✚ **L'Agenzia Europea stima il costo per infortuni e malattie professionali tra il 2,6% - 3,8% del PIL dell'UE.**




## *Le principali tipologie di criteri di catalogazione sono:*

- ✚ **Costi diretti** e **costi indiretti** (la più utilizzata da chi si occupa di sicurezza).
- ✚ **Costi assicurati** e **costi non assicurati**.
- ✚ **Costi controllabili** e **costi non controllabili**.
- ✚ **Costi espliciti** e **costi nascosti**.




## *Esempi di costi diretti*

- ⊕ Spese ospedaliere, consulti medici, riabilitazione, medicinali.
- ⊕ Integrazione dei salari per la quota non coperta da assicurazioni.
- ⊕ Danni subiti dai mezzi di produzione (macchinari, attrezzature, edifici, veicoli).
- ⊕ Valore della produzione per le interruzioni causate dall'incidente.
- ⊕ Sanzioni varie ed azioni di rivalsa.
- ⊕ Perdita di produttività del lavoratore infortunato dopo il suo ritorno al lavoro.



## *Esempi di costi indiretti*


- ❖ Riduzione della produttività della forza lavoro dovuta all'infortunio.
- ❖ Costi degli straordinari necessari a recuperare il tempo perso a seguito dell'incidente e dell'assenza del lavoratore infortunato.
- ❖ Costo delle attività di indagine, compilazione di verbali e rapporti con le autorità di controllo.
- ❖ Costi di retraining e di recruiting nel caso in cui al lavoratore infortunato venga modificata la mansione.




## *costi nascosti*

Danno all'immagine che ha una duplice prospettiva:  
interna ed esterna.


- ⊕ **Interna**, ossia verso i propri dipendenti nei quali può essere ravvisato un calo di morale e di senso di attaccamento all'azienda con conseguente perdita di produttività;
- ⊕ **esterna**, ossia verso Terzi (...) che potrebbe andare persa a causa di eventuali ritardi o disservizi nella fornitura, con ripercussioni negative anche sull'acquisizione di nuovi referenti. Quest'ultima tipologia di danno è indubbiamente di difficile quantificazione, ma non di portata trascurabile se si considera che secondo le stime elaborate dall'European Agency for Safety and Health at Work il **rappporto tra costi manifesti e costi nascosti è di 1:11**.





I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione




I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione





I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione




I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione



I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione




I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione




19.06 12:19

I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione



I.N.G.V. - Sez. Catania, Servizio di  
Prevenzione e Protezione



# Conclusioni ...

